Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 22 settembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 giugno 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1972
registro n. 25 Difesa, foglio n. 155

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DI MARTINO Domenico, nato il 4 aprile 1908 a Trani (Bari). — Ufficiale di complemento in servizio all'estero, all'armistizio, preferiva all'internamento in un campo di concentramento, la vita dura della montagna con le formazioni partigiane operanti nella zona. In diciotto mesi di strenue lotte, benchè minato nel fisico ma non nello spirito, si prodigava oltre ogni limite dando luminoso esempio di valore ed audacia. Nella difesa di una località attaccata da preponderanti forze avversarie, rimasto ferito gravemente agli arti inferiori, rifiutava l'allontanamento dal campo di battaglia e rimaneva ad incitare i combattenti alla resistenza. Sprezzante di ogni pericolo e rischio personale, esaltava, in terra straniera, il valore del soldato italiano. — Albania, 8 settembre 1943-30 novembre 1944.

DUNCHI Nardo, nato il 24 febbraio 1914 a Carrara (Massa Carrara). — Già tenente degli alpini, si portava subito dopo l'armistizio in montagna dove organizzava i primi nuclei di resistenza con i suoi ex dipendenti, consolidando poi la formazione con uomini e armi. Audace comandante infliggeva al nemico in numerosi combattimenti con la sua unità partigiana gravi perdite, dimostrando in ogni occasione capacità e fermezza. Accorso generosamente con pochi arditi in rinforzo di altra formazione attaccata dal nemico riusciva con abile mossa a portarsi d'improvviso a tergo delle preponderanti forze avversarie, neutralizzandone così temporaneamente la capacità offensiva e consentendo la riorganizzazione e la difesa partigiana. Il suo eroico, esemplare comportamento ebbe come costante meta la causa della liberazione della Patria. — Vallate del Cuneese, 12 settembre 1943-gennaio 1944.

LEVI Mario, nato il 25 ottobre 1902 a Modena. — Valoroso comandante partigiano guidava più volte con perizia e vittoriosamente la sua formazione contro le posizioni nemiche, catturando prigionieri e armi. Vivido esempio di comandante audace, capace e trascinatore. — Emilia Romagna, 29 ottobre 1944-21 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BASSO Severino, nato il 5 ottobre 1924 a Cittadella (Padova). — Comandante di squadra partigiana, progettava e realizzava la cattura di un intero presidio nemico, riuscendo successivamente, benchè ferito, a portare in salvo il suo reparto minacciato da preponderanti forze avversarie. Non ancora guarito, partecipava all'attacco di un munito presidio nemico battendosi da prode finchè, ferito e circondato, rifiutava la resa fino all'esaurimento delle munizioni. — Angera (Lago Maggiore), 10 marzo 1945 Arona (Lombardia), 14 aprile 1945.

CACCIA DOMINIONI Paolo, nato il 14 maggio 1896 a Nerviano (Milano). — Comandante di distaccamento partigiano si distingueva per elevata capacità, sprezzo del pericolo e senso del dovere, riuscendo a catturare numerose armi al nemico. Catturato e tradotto in carcere, nel tentativo di evadere veniva ferito ed immobilizzato. Sottoposto a stringenti interrogatori, torture e minacce di morte sopportava stoicamente ogni violenza — per cui rimaneva invalido permanente — senza rivelare alcunchè sulla causa partigiana. — Lombardia, 15 settembre 1943-25 aprile 1945.

FONTANA Renato, nato il 10 agosto 1924 a Cremona. — Tenace infaticabile combattente, sempre fra i primi nella lotta seppe dar prova di alte qualità organizzative e militari. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, guidava audacemente la propria squadra partigiana contro le postazioni avversarie costringendone il presidio a ripiegare. — Valle Lavagini (Liguria), dicembre 1944.

SIMONETTO Alfonso, nato il 28 novembre 1913 a Valdobbiadene (Treviso). — Militare in servizio all'estero, entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane operanti nella zona, partecipando a numerosi atti di sabotaggio e distinguendosi per ardimento e coraggio. Nel corso di una azione di ripiegamento, si offriva volontariamente di far parte di una pattuglia che doveva rioccupare una importante posizione aspramente difesa dal nemico. Ricevuto l'ordine di evacuare un ferito, assolveva felicemente la sua missione, non curante dell'intenso fuoco avversario e dei campi minati che era costretto ad attraversare. Brillante esempio di abnegazione e spirito di sacrificio. — Meyronnes (Francia), 14 febbraio 1945.

CROCI

SUDANO Giuseppina, nata Peracchione, il 20 maggio 1905 ad Ala di Stura (Torino). — Partigiana coraggiosa, disimpegnava per molti mesi gli incarichi di staffetta e di infermiera partigiana mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi figli e sopportando più volte con ferma determinazione snervanti interrogatori e maltrattamenti. — Valli di Lanzo (Torino), 1° aprile 1944-5 maggio 1945.

TEMPIA Giovanni, nato il 5 giugno 1924 a Viverone (Vercelli). — Partecipava a numerose azioni dando sempre costante esempio di fermezza e di sprezzo del pericolo. Attaccato durante un duro rastrellamento avversario da preponderanti forze, resisteva validamente lentamente arretrando su nuove posizioni finchè, rimasto quasi accerchiato con pochi volontari e esaurite le munizioni, riusciva abilmente a sganciarsi portando in salvo tutti i suoi uomini. — Quincinetto (Piemonte), 30 ottobre 1944.

(10798)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1972, n. 538.

Istituzione presso l'ambasciata in Algeri (Algeria) di una cancelleria consolare e soppressione del consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di 1ª categoria in Algeri (Algeria) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso l'ambasciata in Algeri (Algeria) una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato eccettuati i dipartimenti di Orano, Mostaganem, Saura, Tiaret e Tlemcen.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1972

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 539.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere interessanti la difesa nazionale da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria, contrade Montagna Grande, Serra Ghirlanda, Gelkamar e San Elmo, per l'installazione di infrastrutture radioelettriche e relativi servizi, nonché per la strada di collegamento di dette opere, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1972

LEONE

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 540.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Visti i regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, ri-

spettivamente, i testi delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa;

Visti i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244 e 31 ottobre 1941, n. 1354 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni regolamentari nelle materie anzidette;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la grazia e giustizia, per l'interno, per la difesa, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali, per marchi d'impresa, le domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti, le istanze e i documenti relativi alle priorità, i ricorsi sono depositati, oltre che presso l'Ufficio centrale brevetti, presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro saranno prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti, i giorni e l'orario di apertura al pubblico.

Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento della domanda o dei documenti, redigono processo verbale di deposito. Entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio centrale brevetti in plico postale raccomandato le domande e i documenti con copia dei verbali di deposito.

Il processo verbale, firmato da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente, deve, fra l'altro, indicare:

1) giorno e ora del deposito;

2) nome e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;

3) titolo dell'invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si tratta di domanda per brevetto d'invenzione; titolo del modello ed elenco dei documenti presentati, se si tratta di modello industriale, estremi del marchio e documenti presentati, se si tratta di marchio.

Qualora la domanda di brevetto non appaia ricevibile ai sensi del successivo art. 3, l'ufficio o ente al quale è presentata redige il processo verbale dopo che la domanda o i documenti siano stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che il deposito sia ugualmente verbalizzato. In quest'ultimo caso, dei rilievi dell'ufficio ricevente e delle controdeduzioni del depositante va dato atto nel processo verbale, che deve essere inviato immediatamente all'Ufficio centrale brevetti.

Gli uffici o enti designati hanno facoltà di formulare rilievi sulle irregolarità formali che non incidono sulla ricevibilità della domanda o dei documenti e di invitare il depositante alla regolarizzazione, ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere redatto processo verbale.

Art. 2.

Le domande, i documenti e gli atti indicati nel precedente art. 1 possono essere anche inviati mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio centrale brevetti in Roma.

All'atto del ricevimento, l'ufficio predetto redige processo verbale, la cui data si considera data del deposito.

Qualora si tratti di domande di brevetto, l'ufficio ne accerta preliminarmente la ricevibilità ai sensi del successivo art. 3 e indica nel verbale di deposito anche l'ora della ricezione del plico.

L'ufficio provvede nello stesso modo quando gli pervengano domande depositate in uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente art. 1 o domande per le quali non sia stato redatto il processo verbale di deposito.

Art. 3.

La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non siano allegati:

1) per le invenzioni industriali e per i modelli di utilità:

a) un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni richiamati nella descrizione;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;

2) per i disegni e modelli ornamentali:

a) le tavole contenenti la riproduzione grafica o fotografica del modello o disegno da cui siano rilevabili le diverse dimensioni ovvero, qualora si tratti di modelli non fedelmente riproducibili, dei campioni dei prodotti;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;

3) per i marchi d'impresa:

a) un esemplare, almeno, della dichiarazione di protezione;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.

L'irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio centrale brevetti con provvedimento impugnabile, entro 30 giorni dalla comunicazione, avanti alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Le tasse eventualmente pagate sono rimborsate d'ufficio, qualora il provvedimento non sia impugnato o l'impugnazione sia stata rigettata.

Art. 4.

Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale tutti gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.

Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o da eventi che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domande di brevetto con rivendicazione di priorità, quello della residenza del richiedente o, se questi è residente all'estero, del suo mandatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda e per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda.

I termini anzidetti si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, dei servizi postali, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, salvo che fosse già in atto l'interruzione; ed a condizione altresì, qualora si tratti di plico non indirizzato all'Ufficio centrale brevetti, che il deposito o il versamento sia effettuato nei dieci giorni dalla cessazione della causa dell'interruzione.

L'interessato dovrà precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art. 5.

Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi a norma dell'articolo 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

I processi verbali di deposito sono numerati progressivamente, secondo l'ordine di presentazione, e riuniti in volumi rilegati.

L'interessato che ne faccia richiesta ha diritto al rilascio di copia del verbale di deposito.

L'Ufficio centrale brevetti riunisce, in volumi rilegati, separatamente per ciascun ufficio ricevente, e progressivamente secondo il numero di verbalizzazione, copia dei processi verbali di deposito, distinti per le invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa. Sulle copie stesse l'ufficio annota l'esito della domanda.

Le raccolte di cui al comma precedente sostituiscono a tutti gli effetti i registri delle domande di brevetto.

Art. 6.

L'Ufficio centrale brevetti mette con immediatezza a disposizione della sezione militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali e per modelli industriali ad esso pervenute.

Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro per la difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale brevetti, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande di brevetto.

Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

Entro i 90 giorni successivi alla data di deposito delle domande di brevetto, il Ministero della difesa può chiedere all'Ufficio centrale brevetti il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione o al modello industriale. L'Ufficio centrale brevetti dà comunicazione della richiesta dell'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avrà inviato all'ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformità alle norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione o al modello. In tale caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad una indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni degli articoli 63 e 64 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Per i modelli industriali il termine di differimento previsto nel precedente comma quinto è ridotto a quattro mesi e l'ulteriore differimento previsto nel comma sesto può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

Il termine previsto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, è aumentato a 90 giorni.

Tutti i termini stabiliti nel presente articolo sono perentori.

Art. 7.

L'art. 32 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Nel corso della procedura d'esame delle domande di brevetto, qualora sussista il dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, al quale sarà inviata la descrizione e quanto altro possa occorrere per un parere motivato.

Se il Consiglio superiore di sanità esprime l'avviso che l'invenzione è nociva alla salute, l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda diffidando l'interessato ad osservare l'obbligo del segreto sulla nuova invenzione ».

Art. 8.

L'art. 33 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni ».

Art. 9.

I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta. Tale termine può, su richiesta motivata, essere prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi.

Quando il termine fissato sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, l'ufficio provvede in base agli elementi in suo possesso.

Art. 10.

Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio centrale brevetti provvede alla concessione del brevetto.

I brevetti sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati, a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilità, di disegni e modelli ornamentali o di marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la data di concessione.

Una delle copie del brevetto è rimessa all'interessato; l'altra è conservata nel fascicolo della corrispondente domanda.

Gli originali sono riuniti in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per modelli di utilità, per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i brevetti per marchi d'impresa.

Ciascun giorno l'ufficio cura la raccolta degli originali dei brevetti con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando è raggiunto al massimo il numero di 500 brevetti.

Le raccolte degli originali sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti.

Fino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 13 le indicazioni che debbono essere contenute nei brevetti sono quelle previste negli articoli 31 e 32 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per i brevetti di invenzione; nell'art. 33 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, per i modelli industriali; negli articoli 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, per i marchi d'impresa.

Art. 11.

La stampa delle descrizioni e dei disegni dei brevetti per invenzioni industriali, prevista dal secondo comma dell'art. 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata con qualsiasi mezzo di riproduzione grafica.

Art. 12.

I fascicoli degli atti e documenti relativi alle domande di brevetto per invenzioni e per modelli industriali sono conservati dall'Ufficio centrale brevetti fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti di brevetto.

Dopo la scadenza di tale termine, l'ufficio può distruggere i fascicoli, anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa microfilmatura degli originali delle domande di brevetto, delle descrizioni e dei disegni ad esse allegati.

Art. 13.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Sono abrogati:

a) gli articoli 27, terzo comma; 34; 37, primo comma; 40 (modificato dalla legge 1° luglio 1959, n. 514); 90; 92 (modificato dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1356) del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

b) gli articoli 2; 21; 22; 23; 24; 29; 30; 31; 45; 46; 47; 59, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

c) l'art. 10, secondo comma, lettera *b*), del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

d) gli articoli 2; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 43; 44; 45; 57, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

e) gli articoli 25, terzo comma; 32; 34, primo comma; 73; 75 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

f) gli articoli 2; 25; 26; 27; 28; 33; 34; 44, terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — FERRI — GONELLA — RUMOR — TANASSI — GASPARI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. **541.**

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità per l'anno finanziario 1972, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 1761 — Stipendi, ecc.	L.	24.375.000.000
Cap. n. 2081 — Stipendi, ecc.	»	4.347.000.000
Cap. n. 2141 — Stipendi, ecc.	»	8.000.000.000
Cap. n. 2201 — Stipendi, ecc.	»	1.776.000.000
Cap. n. 2351 — Stipendi, ecc.	»	15.000.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 1126 — Stipendi, ecc.	»	12.288.450.000
Cap. n. 1127 — Paghe, ecc.	»	960.675.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 1601 — Stipendi, ecc.	»	6.750.000.000
Cap. n. 4002 — Stipendi, ecc.	»	3.842.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 1111 — Stipendi, ecc.	»	9.000.000.000
Cap. n. 1112 — Paghe, ecc.	»	144.000.000
Cap. n. 1701 — Stipendi, ecc.	»	1.465.800.000
Cap. n. 1702 — Paghe, ecc.	»	1.484.875.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 1021 — Stipendi	»	2.335.500.000
	L.	91.769.300.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1972, n. **542**.

Convocazione dei comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 471, recante norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972;

Visto l'art. 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, sono convocati per il giorno di domenica 26 novembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Girò di Cagliari » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Girò di Cagliari » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1971, n. 125;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Girò di Cagliari ».

Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Girò » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi, devono essere raccolte e vinificate separatamente e non possono concorrere alla produzione del vino « Girò di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito

disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Girò di Cagliari » liquoroso in corso di invecchiamento devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Girò di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quella di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 375

Disciplinare di produzione per il vino « Girò di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Girò di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Girò. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e le superfici da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Girò di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i m. 400 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Girò di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento e di preparazione del vino « Girò di Cagliari » devono essere effettuate nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Girò di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Girò di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* » *e* « *secco* »:

colore: rosso rubino tenue brillante;
odore: delicato con leggero aroma di uva;
sapore: gradevole, caldo e vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15,5 di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 2,2 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* » *e* « *liquoroso secco o liquoroso dry* »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima complessiva: « liquoroso dolce naturale » 17,5, di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso secco o liquoroso dry » 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Girò di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni dei quali uno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Girò di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » corredata dal parere del Consiglio regionale dell'agricoltura per la Sicilia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1971, n. 82;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Alcamo » o « Bianco Alcamo » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine

controllata « Alcamo » o « Bianco Alcamo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto le denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 373

Disciplinare di produzione per il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alcamo» o «Bianco Alcamo» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni: Catarratto bianco comune e/o Catarratto bianco lucido.

E' ammessa la presenza dei vitigni: Damaschino, Grecanico e Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

Partendo dal punto di incontro tra il torrente San Cataldo e la strada statale n. 187, la linea di delimitazione risale detto torrente fino ad incrociare e seguire la strada che raggiunge il km 2,5 della provinciale per Balestrate e di qui fino alla statale 113 (bivio Balestrate) che segue, verso est, fino all'alveo del fiume Jato (ponte Tavur).

Percorre l'alveo del fiume Jato fino all'incrocio col vallone Desisa e quindi seguendo prima il Desisa e poi il vallone Muffoletto, raggiunge la quota 255 dove incontra e segue la mulattiera che passa per quota 312, C. Rantaria, le sorgenti di M. Raitano, la quota 373 fino a congiungersi con il fiume Pietralunga (Belice destro) a quota 311. Di qui, seguendo il corso del fiume, costeggia, includendole, le contrade Pernice, Perciata, Sparacia e Montagnola, e raggiunge il punto di incrocio con la strada per Camporeale che segue fino a quest'ultimo centro abitato.

Da Camporeale, la linea di delimitazione segue, fino al km 13, la strada che porta a Poggioreale, per proseguire poi lungo la strada che conduce al km 24 della strada statale n. 119. Segue la suddetta statale dal km 24 fino al km 22+200, dove incontra il km 20 della strada proveniente da Calatafimi, che risale fino al centro abitato di Calatafimi.

Da detto centro abitato raggiunge il km 346 della strada statale n. 113, e di qui, verso nord, fino ad incontrare l'alveo del fiume Gaggera che segue fino al ponte Bagni, da dove, lungo la provinciale, raggiunge Castellammare del Golfo. Prosegue, poi, per la strada statale n. 187 fino al torrente San Cataldo, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati in terreni di natura selenitosa con percentuali di gesso superiori al 3%.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » non deve essere superiore ai q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se compresi solo in parte nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi verdolini;
odore: neutro con leggera fragranza dell'uva d'origine;
sapore: secco, sapido, fresco, di fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare — con proprio decreto — i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Alcamo » o « Bianco Alcamo » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino « Alcamo o « Bianco Alcamo » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata « Alcamo » o « Bianco Alcamo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10802)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Modificazioni alle tabelle annesse al decreto ministeriale 15 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, con il quale sono state approvate, in via provvisoria, le tabelle concernenti la determinazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche risultanti, con effetto dal 1° luglio 1970 e per ciascun ruolo degli impiegati del Ministero delle finanze, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che in sede di emanazione di detto decreto è stata fatta riserva, fra l'altro, di procedere alla individuazione del personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° luglio 1970, svolgeva effettive mansioni di meccanografo nei centri meccanografici istituiti, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 132, quinto e sesto comma, del decreto n. **1077** sopra citato;

Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 30 luglio 1971, dal quale risulta che sette impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ventotto impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, trentacinque impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e cinque impiegati della carriera esecutiva, ruolo degli uffici del registro, dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si trovavano, alla predetta data del 1° luglio 1970, nelle condizioni di cui al richiamato art. 132;

Ravvisa la necessità di procedere alla trasformazione di detti contingenti di personale in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi, con la contemporanea riduzione di altrettanti posti nei corrispondenti ruoli della carriera esecutiva;

Decreta:

Sono istituiti i ruoli organici del personale di meccanografia dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette nonchè dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e conseguentemente le tabelle XIV, XV, XVIII e XIX annesse al decreto ministeriale 15 gennaio 1971 — concernente la determinazione delle nuove piante organiche e della denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze — sono sostituite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle di corrispondente numero annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 282

TABELLA XIV

annessa al decreto ministeriale 8 febbraio 1972 (sostitutiva di quella annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—		—	—
	Ruolo del personale addetto agli uffici			
245	Coadiutori superiori		246	47 (*)
213 183	Coadiutori principali e assistente alla vigilanza		1.105	201 (*)
163 133 120	Coadiutori	505		
168 143 128	Operatori tecnici	600	1.105	
			2.456 (**)	
	Ufficio cifra e telegrafo			
245 213 183	Capo ufficio		1	
			1	
	Ruolo del personale di meccanografia			
245	Coadiutore meccanografo superiore		1	
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi		6	
			7	

(*) Per n. 11 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia e n. 446 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

(**) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di n. 7 posti corrispondenti alla dotazione organica del ruolo del personale di meccanografia.

TABELLA XV

annessa al decreto ministeriale 8 febbraio 1972 (sostitutiva di quella annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
	Ruolo del personale tecnico		
245	Assistenti superiori e disegnatori superiori	535	107 (*)
218 188	Assistenti principali e disegnatori principali	2.407	433 (*)
168 143	Assistenti e disegnatori	2.406	
		5.348 (**)	
	Traduttore		
245 213 183	Traduttore	1	
	Ruolo del personale di meccanografia		
245	Coadiutori meccanografi superiori	3	
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi	25	
		28	

(*) Per n. 54 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia e n. 963 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

(**) Ridotto di n. 28 posti corrispondenti alla dotazione organica del ruolo del personale di meccanografia.

TABELLA XVIII

annessa al decreto ministeriale 8 febbraio 1972 (sostitutiva di quella annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—		—	—
	Ruolo del personale addetto agli uffici			
245	Coadiutori superiori		731	80 (*)
213 183	Coadiutori principali		3.290	359 (*)
163 133 120	Coadiutori	1.819		
168 143 128	Operatori tecnici	1.470	3.289	
			7.310 (**)	
	Ruolo del personale di meccanografia			
245	Coadiutori meccanografi superiori		4	
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi		31	
			35	

(*) Per n. 797 posti in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali.

(**) Ridotto di n. 35 posti corrispondenti alla dotazione organica del ruolo del personale di meccanografia.

TABELLA XIX

annessa al decreto ministeriale 8 febbraio 1972 (sostitutiva di quella annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—		—	—
	Ruolo del personale degli uffici del registro			
245	Coadiutori superiori		505	18 (*)
213 183	Coadiutori principali		2.273	
163 133 120	Coadiutori	1.317	2.272	
168 143 128	Operatori tecnici	955		
			5.050 (**)	
	Ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro			
245	Coadiutore meccanografo superiore		1	
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi		4	
			5	
	Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari			
245	Coadiutori superiori		129	
213 183	Coadiutori principali		576	
163 133 120	Coadiutori	425	576	
168 143 128	Operatori tecnici	151		
			1.281	

(*) Per n. 99 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia.

(**) Ridotto di n. 5 posti corrispondenti alla dotazione organica del ruolo del personale di meccanografia.

(10713)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Modalità tecniche della lotteria di Merano 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955 n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443);

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano, manifestazione 1972, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1972 — abbinata alla corsa ippica « Gran Premio Merano » — si concluderà il 24 settembre 1972 all'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della lotteria di Merano è fissato in L. 500.

I biglietti sono suddivisi nelle seguenti 25 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 24 settembre 1972 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 settembre 1972, come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli rimasti iscritti al « Gran Premio Merano », dopo l'ultimo ritiro ufficiale.

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento delle gare.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo unicamente conto della classifica relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli (parità, ossia « dead heat ») per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Compete al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1972, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 18 settembre 1972.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Verona per le ore 12 del giorno 22 settembre 1972.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti fino alle ore 10 del giorno 24 settembre 1972.

Art. 8.

Il dott. Mario Nardi, ispettore generale nel Ministero delle finanze è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento dei nomi dei cavalli con i biglietti vincenti.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato a sostituirlo il dott. Carlo Caruso, direttore di divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 241

(10881)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1972.

Affidamento ad un funzionario del Ministero della sanità dell'ufficio sanitario di porto di Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1967 e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuta l'opportunità che, a seguito del trasferimento degli uffici dei medici provinciali dalle dipendenze del Ministero della sanità alle regioni a statuto ordinario, l'ufficio sanitario di porto di Venezia, per le particolari caratteristiche del servizio che vi si svolge, sia ricompreso fra quelli cui deve essere preposto un funzionario del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ufficio sanitario di porto di Venezia è diretto da un apposito funzionario appartenente al ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Norme per la emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971, che, tra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, il capitale nominale da emettere, la durata del relativo ammortamento, il tasso di interesse, il prezzo di emissione, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul gran libro, le serie e i tagli, le norme relative alla consegna dei titoli stessi nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e autorizza la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e al collocamento dei titoli;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 25 febbraio 1972, n. 13, che autorizza la emissione di una ulteriore quota del « Prestito per l'edilizia scolastica », alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della predetta legge 28 luglio 1967, n. 641;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, che modifica il primo comma dell'art. 1-*quinquies* della citata legge 25 febbraio 1972, n. 13;

Visto che ai sensi del secondo comma del citato articolo 1-*quinquies* il ricavo netto della quota del prestito per l'edilizia scolastica ivi prevista deve essere di lire 100 miliardi;

Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di una ulteriore quota del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1987 per un importo di 121 miliardi di lire di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di lire 100 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito, per ogni 100 lire di capitale nominale, in lire novantasei.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 6%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° luglio 1973.

Art. 2.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito avverrà nel mese di settembre 1972 e il versamento del ricavo netto relativo, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito dalla Banca d'Italia — in relazione al disposto degli articoli 8 e 9 del presente decreto — il giorno 29 di detto mese.

All'atto del versamento saranno corrisposti i dietimi di interesse in ragione del 6% annuo dal giorno dell'operazione al 31 dicembre 1972.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

I titoli sono rimborsabili alla pari in quindici annualità, mediante estrazione a sorte di serie intere, secondo il seguente piano di ammortamento:

Data di pagamento		RATE			Debito residuo
		interesse	Quota capitale	totale	
		(milioni di lire)			
1973	1° luglio	3.630	5.000	8.630	116.000
1974	1° gennaio	3.480	—	3.480	116.000
	1° luglio	3.480	6.000	9.480	110.000
1975	1° gennaio	3.300	—	3.300	110.000
	1° luglio	3.300	6.000	9.300	104.000
1976	1° gennaio	3.120	—	3.120	104.000
	1° luglio	3.120	6.000	9.120	98.000
1977	1° gennaio	2.940	—	2.940	98.000
	1° luglio	2.940	7.000	9.940	91.000
1978	1° gennaio	2.730	—	2.730	91.000
	1° luglio	2.730	7.000	9.730	84.000
1979	1° gennaio	2.520	—	2.520	84.000
	1° luglio	2.520	7.000	9.520	77.000
1980	1° gennaio	2.310	—	2.310	77.000
	1° luglio	2.310	8.000	10.310	69.000
1981	1° gennaio	2.070	—	2.070	69.000
	1° luglio	2.070	8.000	10.070	61.000
1982	1° gennaio	1.830	—	1.830	61.000
	1° luglio	1.830	9.000	10.830	52.000
1983	1° gennaio	1.560	—	1.560	52.000
	1° luglio	1.560	9.000	10.560	43.000
1984	1° gennaio	1.290	—	1.290	43.000
	1° luglio	1.290	10.000	11.290	33.000
1985	1° gennaio	990	—	990	33.000
	1° luglio	990	10.000	10.990	23.000
1986	1° gennaio	690	—	690	23.000
	1° luglio	690	11.000	11.690	12.000
1987	1° gennaio	360	—	360	12.000
	1° luglio	360	12.000	12.360	—
		62.010	121.000	183.010	

Pertanto le serie da ammortizzare per le singole rate di ammortamento e la decorrenza della rimborsabilità risultano dal seguente prospetto:

Rata di ammortamento	Serie da ammortizzare	Decorrenza della rimborsabilità
1ª	cinque	1-7-1973
2ª	sei	1-7-1974
3ª	sei	1-7-1975
4ª	sei	1-7-1976
5ª	sette	1-7-1977
6ª	sette	1-7-1978
7ª	sette	1-7-1979
8ª	otto	1-7-1980
9ª	otto	1-7-1981
10ª	nove	1-7-1982
11ª	nove	1-7-1983
12ª	dieci	1-7-1984
13ª	dieci	1-7-1985
14ª	undici	1-7-1986
15ª	dodici	1-7-1987

Il sorteggio dei titoli viene eseguito il 26 maggio di ciascun anno di durata dei titoli stessi, a far tempo dal 1973, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili. Nel 1973 saranno imbussolate le schede relative a tutte le 121 serie; nel 1987 non sarà effettuato sorteggio, in quanto, dal 1° luglio di detto anno saranno rimborsabili i titoli di tutte le residue 12 serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione e da tale data cessano di fruttare interessi. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1973 e l'ultima dal 1° luglio 1987.

Art. 4.

I titoli al portatore hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 8.

La sottoscrizione del prestito di cui al precedente art. 1, è affidata alla Banca d'Italia che ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1973, di aziende e istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 6% annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia. Le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 15 dicembre 1972; esse dovranno contenere la indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi devono essere spediti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1% più una provvigione di garanzia dello 0,50%. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto del versamento che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, questa ultima corrisponderà alla Banca stessa — contro rilascio di apposita ricevuta — le provvigioni e i dietimi dovuti, il cui ammontare sarà scritturato tra i « *pagamenti da regolare* ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il 15 dicembre 1972, i quantitativi complessivi, per taglio, dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le contabilità relative alla operazione di cui al presente decreto sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Tutti gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da qualsiasi tassa e diritto spettante all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1972
Registro n. 35, *foglio n.* 84 — SETTEVENDEMMIA

(10849)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1972.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Casoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casoli e, nel contempo, nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Attilio Siani, direttore di sezione.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione.

Allo scopo, pertanto, di assicurare al commissario la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso — specie nel settore dei lavori pubblici — si ritiene necessario prorogarne la gestione, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Chieti, addì 12 settembre 1972

Il Prefetto: TARANTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Casoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Attilio Siani, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata sino all'insediamento del consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 143, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casoli, affidata al direttore di sezione dott. Attilio Siani, con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, è prorogata a termine di legge.

Chieti, addì 12 settembre 1972

Il prefetto: TARANTO

(10768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica e della terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica ostetrica e ginecologica (prima cattedra);

2) patologia speciale medica e metodologia clinica (terza cattedra), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10958)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlo Cremonini, nato a Bologna il 3 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 8 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10775)

Il dott. Antonio Bajardi, nato a Caltavuturo (Palermo) il 12 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10773)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 20 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,55	581,55	581,50	581,55	581,50	581,50	581,50	581,55	581,55	581,50
Dollaro canadese	592,10	592,10	592,25	592,10	592 —	592,10	592 —	592,10	592,10	592 —
Franco svizzero	153,45	153,45	153,42	153,45	153,30	153,45	153,445	153,45	153,45	153,45
Corona danese	84,21	84,21	84,38	84,21	84,24	84,20	84,20	84,21	84,21	84,20
Corona norvegese	88,465	88,465	88,38	88,465	88,875	88,45	88,45	88,465	88,46	88,45
Corona svedese	123,04	123,04	123,05	123,04	122,95	123,05	123,04	123,04	123,04	123 —
Fiorino olandese	180,05	180,05	179,95	180,05	180,10	180,05	180,02	180,05	180,05	180 —
Franco belga	13,229	13,229	13,2350	13,229	13,235	13,22	13,2275	13,329	13,22	13,22
Franco francese	116,10	116,10	116,10	116,10	116,20	116,12	116,09	116,10	116,10	116,10
Lira sterlina	1421,60	1421,60	1422,75	1421,60	1422,50	1421,65	1421,55	1421,60	1421,60	1421,60
Marco germanico	182,04	182,04	181,89	182,04	182 —	182,05	182,02	182,04	182,04	182 —
Scellino austriaco	25,221	25,221	25,2275	25,221	25,20	25,22	25,21	25,221	25,22	25,22
Escudo portoghese	21,685	21,685	21,70	21,685	21,69	21,68	21,68	21,685	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,164	9,164	9,16	9,164	9,15	9,16	9,164	9,164	9,16	9,15
Yen giapponese	1,9355	1,9355	1,9325	1,9355	1,93	1,93	1,32	1,9355	1,93	1,93

Media dei titoli del 20 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,45
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,525
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,675
» 6 % » » 1971-86	98,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1972

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	581,525
Dollaro canadese	592,05
Franco svizzero	153,447
Corona danese	84,205
Corona norvegese	88,457
Corona svedese	123,04
Fiorino olandese	180,035
Franco belga	13,228
Franco francese	116,095
Lira sterlina	1421,575
Marco germanico	182,03
Scellino austriaco	25,215
Escudo portoghese	21,682
Peseta spagnola	9,164
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

485° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 10 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1972, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta De Lucia Antonio, con sede in Caserta, alla concessione del giacimento di calcare denominato «Cappuccini», sito in comune di Caserta, provincia di Caserta.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1972, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 92, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Sacramora», sita in territorio del comune di Rimini, provincia di Forlì, rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 9 ottobre 1966, in favore della *Società per azioni Fonte Sacramora, con sede in Bologna*, è modificata a decorrere dal 28 marzo 1972, da Ha. 33.26.40 ad Ha. 57.

Decreto ministeriale 29 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1972, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 203, con il quale alla Soc. r. l. Fonte Cannelli, con sede in Ascoli Piceno, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Poggio d'Api», sita in territorio del comune di Accumuli, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale alla S.a.s. Fonti Staro di Mario Pan & C., con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Acquaviva», in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Torino il 24 aprile 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 28, con il quale alla società Cave Ticino di Varallo Pombia di Contini Fanchini & C., con sede in Varallo Pombia, provincia di Novara, è concessa per la durata di anni sei la facoltà di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia esistente nelle particelle catastali numeri 42, 44 e 50 F. 23 del catasto terreni del comune di Varallo Pombia, ubicate in località «Chignoli».

Decreto del prefetto della provincia di Cuneo 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Torino il 29 aprile 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale ai signori Barberis Carlo e Quaglino Carlo, rappresentati dal primo, *con domicilio eletto in Garessio, provincia di* Cuneo, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale sita in località «Prato Rosé» nell'ambito della concessione mineraria denominata «Nocette», in territorio del comune di Garessio, provincia di Cuneo, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, ad esclusione della sorgente Ruscazzo, a disposizione del comune.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 28 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione Regionale di Milano il 20 luglio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'impresa Comolli alla concessione per marna da cemento denominata «Predazzi-Leccheto-Careccia», sita nel comune di Carvico, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo *28 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, delegazione* regionale di Milano il 20 luglio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'impresa Comolli, alla concessione per marna da cemento denominata «Ponte Careccia», sita in comune di Sotto il Monte, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 24 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano l'8 agosto 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla Soc. per az. S.I.G.A., con sede in Averara, provincia di Bergamo, è accordata, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione i barite denominata «Monte Foppa», sita in territorio del comune di Cusio, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 6 maggio 1972, *registrato alla Corte dei conti, delegazione* regionale per il Lazio il 15 luglio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla SO.RI.CO.M. Società ricerche e coltivazioni minerarie S.p.a., con sede in Roma, è conferita, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite e baritina denominata «Pianciano ovest» sita nel territorio dei comuni di Bracciano e Cerveteri, provincia di Roma.

Rettifica

Nell'elenco *delle concessioni minerarie* n. 482 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 23 maggio 1972, il nome proprio del titolare della concessione «Cintoia» (ultima nell'elenco) è stato erroneamente indicato (Giuseppe anzichè Giosuè). Perciò l'inserzione va rettificata come segue:

Decreto del prefetto della provincia di Firenze 25 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze il 30 marzo 1972, registro n. 1 industria e commercio, foglio n. 1, con il quale al sig. Giosuè Calamai, residente a Cintoia Bassa n. 42 del comune di Greve, provincia di Firenze, è accordata la concessione di acqua minerale denominata «Cintoia», sita in territorio del comune di Greve, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(10870)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Alento e suoi affluenti

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 1013, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1972, al *registro n. 18, foglio n. 253, è stato determinato*, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Alento e suoi affluenti, ricadenti in provincia di Salerno.

(10871)

Ampliamento del perimetro consorziale del consorzio di bonifica del Navarolo Agro cremonese mantovano, con sede in Casalmaggiore.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto succ. al registro n. 18, foglio n. 28, il comprensorio del consorzio di bonifica del Navarolo Agro cremonese mantovano, con sede in Casalmaggiore (Cremona), è stato ampliato con l'inclusione di una superficie di ha. 890 *costituenti* ha. 724 il comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario «Regona di Colvatone» e per ha. 166 le zone limitrofe, ricadenti per ha. 870 in comune di Colvatone (Cremona) e per ha. 20 in comune di Bozzolo (Mantova), nonchè la soppressione dello stesso consorzio di miglioramento fondiario ed il trasferimento delle sue attribuzioni a quello di bonifica.

(10872)

Fusione dei consorzi di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana, Foci Brenta Adige e Monforesto in unico ente denominato «Consorzio di bonifica fra Adige e Bacchiglione», con sede in Padova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 17 aprile 1972 al registro n. 9, foglio n. 40, i consorzi di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana, Foci Brenta Adige e Monforesto, sono stati fusi in unico ente denominato «Consorzio di bonifica fra Adige e Bacchiglione», con sede in Padova.

(10873)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centotrentacinque posti di gestore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 252, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentacinque posti di gestore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Giudici dott. Fernando, ispettore capo.

Membri:
Puleo dott. Stefano, ispettore principale;
Sulfaro Angelo, capo stazione superiore.

Segretario:
Ignacchiti Nicola, revisore superiore.

Roma, addì 26 luglio 1972

p. *Il direttore centrale*: MAYER

(10875)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, mese di aprile 1972, pubblicato il 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 4 Sanità, foglio n. 393, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(10756)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 4 del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, mese di aprile 1972, pubblicato il 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 156, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(10757)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, mese di aprile 1972, pubblicato il 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 215, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(10758)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, mese di aprile 1972, pubblicato il 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 157, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultanti vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(10759)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1530 in data 31 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati vincitori nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resisi disponibili per intervenute rinuncie dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1925, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Delibera:

di dichiarare il dott. Francesco Vallone nato ad Alcamo (Palermo) il 16 febbraio 1942 e residente in Murialdo, località Piano, vincitore della condotta medica di Murialdo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Savona o in quello del comune di Murialdo.

Il Presidente: DAGNINO

Il vice Presidente: FERRARI

Il Direttore servizi giunta: BADANO

(10836)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 2.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 3 *agosto* 1972)

(10256)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 3.

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei titolari di pensione ex coltivatori diretti e dei loro familiari a carico assistiti, a norma della legge 27 maggio 1967, n. 369, dalle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa a cure balneotermali ed idropiniche, ortofoniche, occhiali, protesi acustiche, dentarie, ortopediche e presidi terapeutici, semprechè le Casse mutue comunali abbiano deliberato o deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972 e cesseranno allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli uffici della Cassa mutua provinciale di malattia di Torino per ripartire il contributo fra le singole Casse mutue provinciali di malattia, sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'art. 1 a favore dei pensionati.

Art. 4.

Le singole Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica ed integrativa, erogata per competenza dalle Casse mutue comunali, secondo quanto previsto dalle leggi 29 maggio 1967, n. 369 e 29 novembre 1954, n. 1136 e loro successive modificazioni.

Le Casse mutue provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata ai pensionati della provincia. I rendiconti consuntivi annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 5.

All'onere di L. 750.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973 è autorizzata la iscrizione della spesa annua di L. 1.500 milioni in apposito capitolo del bilancio preventivo annuale della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 4.

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei titolari di pensione ex artigiani e dei loro familiari a carico assistiti, a norma della legge 27 febbraio 1963, n. 260, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani della regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa relativa a cure balneotermali ed idropiniche, ortofoniche, occhiali, protesi acustiche, dentarie, ortopediche e presidi terapeutici, semprechè le Casse mutue medesime ne abbiano deliberato o deliberino la erogazione ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972 e cesseranno allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli uffici della Cassa mutua provinciale di malattia per artigiani di Torino per ripartire il contributo fra le singole Casse mutue provinciali di malattia, tenuto conto delle situazioni economiche locali nonchè del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'art. 1 a favore dei pensionati.

Art. 4.

Le singole Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata e finanziata secondo le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e della legge 27 febbraio 1963, n. 260, e loro successive modificazioni.

Le Casse mutue provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata ai pensionati della provincia.

I rendiconti consuntivi annuali sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 5.

All'onere di 85 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. A decorrere dall'anno 1973, all'onere annuo di 170 milioni si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 5.

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei titolari di pensione ex esercenti attività commerciali e dei loro familiari a carico assistiti, a norma della legge 22 luglio 1966, n. 613, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali della regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'attività farmaceutica, nonchè di quella integrativa relativa a cure balneotermali ed idropiniche, ortofoniche, occhiali, protesi acustiche, dentarie, ortopediche e presidi terapeutici, semprechè le Casse mutue medesime abbiano deliberato o deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972 e cesseranno allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli uffici della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino per ripartire il contributo tra le singole Casse mutue provinciali di malattia, tenendo conto delle situazioni economiche locali, nonchè del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'art. 1 a favore dei pensionati.

Art. 4.

Le singole Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica ed integrativa, erogata e finanziata secondo quanto previsto dalle leggi 27 novembre 1960, n. 1397 e 22 luglio 1966, n. 613, e loro successive modificazioni. Le Casse mutue provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata ai pensionati della provincia. I rendiconti consuntivi annuali sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 5.

All'onere di 25 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A decorrere dall'anno 1973 all'onere annuo di 70 milioni si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 6.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici ed alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1972 (a partire dal 1° aprile 1972). Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di granturismo ed internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

I contributi da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6 sono i seguenti:

a) contributo pari al 10% dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di L. 40 per autobus-km; tale contributo può essere elevato fino a L. 60 per autobus-km per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica oppure per quelle linee o tratti di linea che si svolgano in zone montane.

Art. 2.

Restano escluse dai contributi di cui sopra le aziende che all'atto dell'erogazione del contributo abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono escluse dal contributo le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata espressa in « autobus-km » relativa alle corse previste dei disciplinari delle sole autolinee di concessione regionali nonchè alle corse bis autorizzate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quella relativa a noleggi o prestazioni in subappalto.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo spettante si intendono per autolinee svolgentisi in zone montane quelle il cui percorso presenta un dislivello tra le quote altimetriche minime e massime superiori a mt. 500 o che si snodino per almeno 2/3 a quota altimetrica superiore a mt. 600.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1050 milioni, alla quale si fa fronte con la corrispondente riduzione del capitolo 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti varianti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 7.

Concessione di contributi per rinnovo del parco autobus alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici ed alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea per viaggiatori di concessione regionale può essere accordato un contributo finanziario della Regione per il rinnovo del parco autobus fino ad un massimo del 20% dell'investimento effettuato dalle imprese private e del 30% dalle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, a partire dal 1° aprile 1972 fino a tutto il 31 dicembre 1973. Dalla erogazione del contributo di cui sopra restano escluse le aziende di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1087.

Il contributo sarà erogato per gli autobus nuovi immessi in un servizio di linea entro le date suddette e sulla base della somma risultante da documenti di acquisto fino ad un massimo rispettivamente di L. 3.000.000 e L. 4.500.000 per gli autobus e L. 6.750.000 per gli autosnodati nelle due ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Per le aziende che alla data del 1° aprile 1972 possedevano un parco autobus non superiore alle cinque unità il contributo potrà anche essere erogato per l'acquisto di autobus già in circolazione purchè nel momento dell'acquisto del veicolo non siano trascorsi più di 5 anni dalla data della sua prima immatricolazione. In tal caso il contributo sarà relativo al valore residuo del veicolo calcolato in base ad un ammortamento del 12,5% annuo. Il contributo fruito ai sensi della presente legge nel caso di pubblicizzazione dell'azienda beneficianda, dovrà essere imputato nell'indennizzo previa detrazione delle quote di ammortamento maturate.

Art. 2.

Il contributo può essere erogato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per gli anni 1970 e 1971 di tutto il complesso delle autolinee ordinarie di granturismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato e dai comuni.

Art. 3.

Le modalità per l'assegnazione del contributo saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1 e 2. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della giunta.

Art. 4.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1973 è autorizzata l'iscrizione della spesa annua di L. 250.000.000 in apposito capitolo del bilancio preventivo per l'anno 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 8.

Concessione di contributi per investimenti ad aziende private concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la concentrazione di aziende, secondo il criterio dei bacini di traffico, a decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso agli imprenditori privati che esercitano autoservizi di linea di concessione regionale e che rilevino altre aziende concessionarie di analoghi servizi di linea, un contributo unico per le spese di investimento riconosciute ammissibili, fino ad un massimo del 30% dell'investimento effettuato, da corrispondersi in tre successive annualità.

Art. 2.

Nel riconoscimento delle esigenze di concentrazione verrà data nell'ordine la preferenza all'acquisizione di aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unità, a quelle con più elevato coefficiente di esercizio, nonchè a quelle con maggior percentuale di percorrenza in zone montane.

Non è ammessa la concessione di contributi per l'acquisizione di aziende che abbiano già beneficiato degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale tenendo conto dei criteri espressi nel precedente articolo 2. Le singole erogazioni saranno corrisposte con decreto del Presidente della giunta.

La giunta regionale potrà, a richiesta, autorizzare le imprese beneficiarie a scontare presso istituti di credito le suddette annualità.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 30 milioni per l'anno 1972, la spesa di L. 70 milioni per gli anni 1973 e 1974 e la spesa di L. 40 milioni per l'anno 1975.

Art. 5.

All'onere di 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

All'onere di L. 70 milioni per gli anni 1973 e 1974 e di L. 40 milioni per l'anno 1975 si provvederà con la iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo annuale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1972, n. 9.

Concessione di contributi per investimenti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori agli enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973, viene concesso agli enti locali che acquisiscano una partecipazione in società e che siano, o che per questo fatto divengano, a prevalente partecipazione pubblica aventi come scopo sociale l'esercizio di autoservizi di linea per viaggiatori di concessione regionale o che costituiscano consorzi per la gestione di autoservizi pubblici di linee di concessione regionale, un contributo unico pari al 20% dell'investimento che risulti ammissibile e un contributo annuo della durata di 25 anni pari al 2,5% della spesa residua.

Analoghi contributi vengono concessi alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica che effettuino investimenti per acquisire nuove concessioni o assorbire società private già operanti nel settore degli autotrasporti in concessione. La giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti e comunque ad avvenuto avvio dei servizi.

Art. 2.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonchè i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per la concessione del contributo unico regionale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esercizio 1972 e di L. 300 milioni per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

Per il contributo venticinquennale viene autorizzata la spesa di L. 20 milioni per il 1973, di L. 50 milioni annui per gli esercizi dal 1974 al 1997 e di L. 30 milioni per l'esercizio 1998.

Art. 4.

All'onere di 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Agli oneri di 320 milioni per l'anno 1973, di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1974 al 1997 e di 30 milioni per l'anno 1998 si provvederà con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 agosto 1972

CALLERI DI SALA

(10780)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.